DIREZIONE

Direttrice: Simonetta Cannoni

Decreto n. 39 del 30/01/2024

Responsabile del procedimento: Sonia Calosi

Pubblicità/Pubblicazione: Atto non riservato. Pubblicazione sul sito dell'agenzia. Atto pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi del dlgs. 33/2013 art 18.

Ordinario [X]

Immediatamente eseguibile [ ]

Allegati n: [1]

Oggetto: Proposta di Piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2023-2025 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI), adottata ai sensi dell'articolo 21 quinquiesdecies comma 2 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32.

DIREZIONE

LA DIRETTRICE

Vista la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 “Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni in materia di riordino del mercato del lavoro”, in particolare l’articolo 32 recante disposizioni di prima applicazione;

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 109 del 29 aprile 2021 con il quale è stato assegnato alla sottoscritta l’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego (ARTI);

Rilevato che ai sensi dell’art. 6, commi 1, 2, 3, 4 e 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come successivamente modificati e integrati:

- Comma 1: *“Le amministrazioni pubbliche definiscono l’organizzazione degli uffici* […] *adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali”*;
- Comma 2: *“Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei sevizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l’articolo 33. Nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione di processi di mobilità e di reclutamento di personale, anche con riferimento alle unità di cui all’art.35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spese per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente”*;
- Comma 3: *“In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e seconde le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima […]. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”*;
- Comma 4: *“(…) Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell’adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.”;*
- Comma 6: *“Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”;*

Rilevato altresì che ai sensi dell'art. 6-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, come successivamente modificato e integrato, si stabilisce che *"Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti e alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze e capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione e relative anche a strumenti e tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonché alla gestione dei relativi finanziamenti."*

Dato atto che il sopracitato articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come successivamente modificato e integrato, introduce elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, assumendo valenza fondamentale la coerenza tra piano triennale dei fabbisogni e organizzazione degli uffici, mentre il concetto di dotazione organica si risolve in ultima istanza nel valore finanziario di "spesa massima potenziale" e che tale valore finanziario resta comunque quello previsto dalla normativa vigente;

Viste le *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche"* di cui all'art. 6 ter del D.Lgs. n. 165/2001, approvate con Decreto ministeriale 8 maggio 2018 e integrate e aggiornate con Decreto ministeriale 22 luglio 2022 *"Definizione di linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche"* (pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 14 settembre 2022) che sono volte ad affiancare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei propri piani dei fabbisogni di personale, impegnate nel rinnovamento della gestione delle risorse umane in chiave strategica, al fine di poter soddisfare le diverse esigenze di competenze professionali;

Considerato che ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 7, della L.r. n. 28 dell'8 giugno 2018 (legge istitutiva) dell'Agenzia, in quanto ente di nuova istituzione, hanno trovato applicazione nel quinquennio 2018-2023 le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 36, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Visto nello specifico che relativamente al vincolo di spesa di cui Art. 1, comma 557 e comma 557- quater, della legge 296/2006 e s.m.i., da osservare nella definizione della programmazione assunzionale dell'Ente, si considera che ARTI, in quanto Ente di nuova costituzione nato nel 2018, non ha valori di riferimento per il triennio preso a riferimento dalla normativa.
Considerato dunque che risulta determinante, in tale fase, ai fini di una definizione dei vincoli assunzionali da rispettare, individuare di concerto con l'Ente vigilante una

metodologia per identificare il vincolo specifico di cui trattasi, al fine di programmare il conseguente fabbisogno dell'Ente.

Ritenuto pertanto che in tale ottica risulta congruo, anche in considerazione della struttura consolidata dell'Agenzia nel corso dei cinque anni di start-up, prendere a riferimento la dotazione organica dell'Agenzia così come approvata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.839 del 25 luglio 2022, calcolando conseguentemente il tetto di spesa -secondo i parametri di cui alla Circolare n. 9/2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze- come risultante dalla spesa su base annua del personale relativo a detta proiezione approvata dalla Regione Toscana come sostenibile in virtù delle risorse certe e stabili assegnate all'Agenzia sulla base delle disposizioni nazionali e regionali riportate nella narrativa del presente atto.

Visto dunque che il suddetto importo costituisce il valore finanziario limite per la predisposizione del Piano di fabbisogno triennale: il piano assunzionale, secondo la nuova concezione, dovrà infatti essere costruito tenuto conto del suddetto valore finanziario di spesa potenziale massima che non può essere valicata.

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n.91 del 21 dicembre 2023, di approvazione della Nota di aggiornamento al DEFR 2024 che, al punto 5, nell'ambito degli indirizzi annuali agli Enti dipendenti di cui all'articolo 50 dello Statuto regionale, dispone: "Gli Enti dipendenti di cui all'art.50 dello Statuto, concorrono alla realizzazione degli obiettivi generali individuati nel presente documento, attraverso: a) il contenimento dei costi di funzionamento della struttura finalizzato al contenimento dell'onere a carico del bilancio regionale; b) il raggiungimento del pareggio di bilancio; c) l'assicurazione di un tendenziale mantenimento della stessa tipologia e livello dei servizi".

Considerato che in termini di politiche assunzionali dell'Agenzia devono essere considerate le previsioni di cui all'art. 6 del D.lgs. 165/01, oltre alle seguenti disposizioni nazionali, relative al cosiddetto "Turn over":

- l'articolo 3, comma 5, terzo periodo, del D.L. 90/2014 convertito con Legge 114/2014 che prevede la facoltà di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2019, nella misura del 100 % della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente;
- l'articolo 3, comma 5, quinto periodo, del DL 90/2014 smi che recita: "A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente";
- l'articolo 3, comma 5 sexies del DL 90/2014 e smi che recita: "Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le

assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turnover. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano, per il triennio 2022-2024, limitatamente agli enti territoriali non soggetti alla disciplina assunzionale di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

Considerato pertanto che con la presente proposta di Piano, l'intervento programmatorio è rivolto, una volta effettuata e consolidata l'ulteriore ricognizione delle cessazioni dell'anno 2023 e di quelle previste per l'anno 2024, ad aggiornare il piano assunzionale, al fine di sostituire il personale cessato, nei limiti e modalità previsti dalla normativa, e nel rispetto del vincolo di spesa massimo per spesa di personale, così come definito a valle del percorso di interlocuzione avviato con la Regione Toscana, per non rallentare la funzionalità e operatività dell'Agenzia e continuare a garantire alti livelli quali-quantitativi dei servizi erogati.

Visto che in relazione alla ricognizioni suddette di personale cessato, ancora in essere nel primo trimestre dell'anno 2024 anche in virtù delle dinamiche normative recentemente intervenute in tema di cessazioni dal servizio, e per le cessazioni di personale intervenute a vario titolo nell'ultimo trimestre 2023, il fabbisogno di personale sarà oggetto di revisione ed aggiornamento nel corso dell'anno e pertanto verrà conseguentemente aggiornato sia il PTFP che la sezione del PIAO interessata da dette modificazioni.

Visto l'art. 21 quinquiesdecies della L.r. n. 32/2002, come sostituito dall'art. 17 della L.r. n. 28/2018, che prevede, al secondo comma, che *"Il piano triennale dei fabbisogni dell'Agenzia, nell'ambito del quale è definita la dotazione organica, è approvato dalla Giunta regionale su proposta del Direttore"*;

Visto il decreto legge 9 giungo 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che prevede all'art. 6:

- comma 1 che *"Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. *165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della* legge 6 novembre 2012, n. 190."*;*
- al comma 5 che *"Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'*articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.";*

- al comma 6 che "Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del *Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'*articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e' adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.";*

Richiamato il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 *"Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione"*, pubblicato in GU n. 151 del 30 giugno 2022, decreto in vigore dal 15 luglio 2022;

Richiamato altresì il DM 30 giugno 2022, n. 132 "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione", pubblicato in GU n. 209 del 7 settembre 2022, decreto in vigore dal 22 settembre 2022;

Preso atto che il piano triennale dei fabbisogni dell'Agenzia verrà assorbito nel PIAO, nella sezione "Organizzazione e Capitale Umano", attualmente in fase di predisposizione;

Richiamata la vigente normativa che disciplina gli interventi miranti al rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego e le relative risorse e in particolare:

- l'art. 1, comma 258 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019", come modificata dall'art 12. c. 8 della legge 26/2019 ai sensi del quale *"[...] A decorrere dall'anno 2019, le Regioni, le Agenzie e gli enti regionali sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego. [...] Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate."*;
- l'art. 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza", il quale prevede:
  - al comma 3 che: *"Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 14, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano [...] è adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente [...]. Il Piano disciplina altresì il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo. [...]"*;

- al comma 3 bis che *"[...] le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000 unità di personale, da destinare ai centri per l'impiego, e a decorrere dall'anno 2021 ulteriori 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione delle unità di personale, reclutate mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato di cui all'accordo sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, sancito nella riunione della Conferenza unificata del 21dicembre 2017. [...]"*;

Visto il Decreto Ministeriale n. 74/2019 e s.m.i con cui, in attuazione dell'art. 12 c. 3 e c. 3 bis del D.L. 4/2019, è stato adottato il Piano Straordinario di Potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro e con cui è stata effettuata la ripartizione delle risorse tra le Regioni per l'attuazione degli interventi connessi al rafforzamento dei servizi per l'impiego, compresi quelli inerenti al potenziamento degli organici;

Visto il Piano regionale di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro adottato dall'Agenzia ARTI con Decreto n. 466 del 25/11/2020 in attuazione del D.M. n.74/2019 e s.m.i e approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1697 del 29/12/2020 e successivamente aggiornato con Decreto n. 496/2023 (e dunque approvato con D.G.R. Toscana n. 734/2023) ed aggiornato dal Decreto dell'Agenzia n.26/2024;

Preso atto che l'art. 1 della legge n. 234 del 30/12/2021 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" prevede:

- al comma 85 che *"Per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, è autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022."*;
- al comma 86 che *"A decorrere dall'anno 2022 è altresì autorizzata una spesa nel limite di 20 milioni di euro per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego derivanti dalle necessità connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati, né inseriti in un percorso di studio o formazione.";*

Visto che sulla base del quadro sin qui delineato viene proposto dal presente piano:

1. di procedere alle assunzioni così come previste dal Piano Straordinario di Potenziamento, in deroga rispetto ai vigenti limiti di spesa specifici, applicando il turn-over al personale già allocato e rendicontato sulle risorse destinate all'Agenzia sulla base delle disposizioni normative relative al Piano stesso, per effetto di quanto disposto all'art.1 comma 258 della L. 145/2018 e dell'art.12 comma 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater del DL n. 4/2019. Con riferimento a questo aspetto, in virtù della natura delle risorse assegnate all'Agenzia e specificatamente destinate all'implementazione di detto Piano, nel corso del 2024 verranno completate le assunzioni del personale che va a sostituire i dipendenti inquadrati nel piano di potenziamento cessati a vario titolo nel corso del 2023 -non ancora sostituiti- e nel corso del 2024 per le cessazioni programmate. Tali assunzioni potranno essere autorizzate dal presente piano, per il combinato disposto della natura delle risorse che le vanno a finanziare e per la normativa in termini di turn over da applicare ad ARTI dal 2024, già dal momento della sua approvazione.
2. di riconfermare integralmente i fabbisogni definiti con i precedenti atti programmatori, non coperti alla data del 1 gennaio 2024 ma le cui procedure erano state avviate e concluse al 31/12/2023, secondo le modalità individuate dai rispettivi decreti; per tale casistica il presente provvedimento deve intendersi con valore autorizzatorio per la sola annualità 2024 del Piano dei fabbisogni 2023-2025;
3. di procedere al piano delle assunzioni "ordinarie", così come precedentemente definite nel presente documento, una volta concluso il processo ricognitivo di aggiornamento e consolidamento delle cassazioni relative all'anno 2023 e di quelle previste per il 2024 e specificato il valore soglia -limite massimo di spesa potenziale per il personale da assumere non in deroga- risultante dalla interlocuzione tra l'Agenzia e il proprio Ente vigilante;

Considerato che non sussistono per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del D.Lgs. 165/2001, situazioni di soprannumero e di eccedenza di personale in relazione alle esigenze funzionali dell'Amministrazione;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto esposto, considerata anche la natura stabile delle risorse finalizzate al potenziamento dell'organico dei centri per l'impiego di cui alla sopracitata normativa, di procedere all'adozione della proposta del Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2024-2026, allegato A del presente documento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il Bilancio preventivo 2024 ed il Bilancio pluriennale 2024-2026 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego, adottato con Decreto del Direttore n.937 del 12/12/2023 e dato atto che la copertura finanziaria delle nuove assunzioni è assicurata nella voce "B.9 Personale" del conto economico, che presenta la necessaria disponibilità;

Preso atto che il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2024-2026 verrà assorbito nel PIAO 2024 dell'Agenzia, attualmente in fase di predisposizione;

Dato che il il presente atto è soggetto all'esame del Collegio dei Revisori ai sensi dell'articolo 21 novies, comma 3, L.r. 32/2002;

Dato atto dell'informativa che è stata data alle Rappresentanze sindacali dei lavoratori;

DECRETA

per le motivazioni esposte in narrativa:

1. di adottare la proposta del Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2024-2026, allegato A del presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la presente proposta verrà assorbita nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 dell'Agenzia, in fase di predisposizione;

3. di trasmettere il presente decreto alla Giunta Regionale Toscana per l'approvazione, così come previsto dall'art. 21 quinquiesdecies della l.r. 32/2002;

4. di pubblicare il presente Decreto nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego - ARTI, ai sensi della normativa vigente;

5. di sottoporre il presente decreto al Collegio dei Revisori dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego.

La Direttrice
Simonetta Cannoni

CANNONI
SIMONETTA
30.01.2024 09:04:06
GMT+00:00

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego ai sensi dell'art. 22 del citato decreto.